

## Decreto Presidente della Repubblica 22/12/1986, n. 917

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi [Testo post riforma 2004]

Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1986, n. 302, S.O.

### Art. 73. Soggetti passivi [Testo post riforma 2004] [\[590\]](#) [\[591\]](#) [\[609\]](#) [\[613\]](#)

In vigore dal 29 dicembre 2023

Testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 2, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209

1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle società:

a ) le società per azioni[\[602\]](#) e in accomandita per azioni[\[603\]](#), le società a responsabilità limitata[\[604\]](#), le società cooperative[\[605\]](#) e le società di mutua assicurazione[\[606\]](#), nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato[\[597\]](#) [\[610\]](#) [\[614\]](#);

b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali; [\[593\]](#) [\[611\]](#) [\[615\]](#)

c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato; [\[600\]](#) [\[612\]](#) [\[616\]](#)

d) le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato. [\[594\]](#) [\[617\]](#)

2. Tra gli enti diversi dalle società, di cui alle lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e autonomo. Tra le società e gli enti di cui alla lettera d) del comma 1 sono comprese anche le società e le associazioni indicate nell'articolo 5. Nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali. [\[595\]](#)

3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale. Per sede di direzione effettiva si intende la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l'ente nel suo complesso. Per gestione ordinaria si intende il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l'ente nel suo complesso. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio si considerano residenti se istituiti in Italia. Si considerano altresì residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'[articolo 11, comma 4, lettera c\)](#), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, in cui almeno uno dei disponenti e almeno uno dei beneficiari del trust sono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'[articolo 11, comma 4, lettera c\)](#), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, quando,

successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un'attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi. [596]

4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico[607] o di scrittura privata autenticata[608] o registrata. Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

5. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente residente è determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti.

5-bis. Salvo prova contraria, si considerano altresì residenti nel territorio dello Stato le società ed enti che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell'[articolo 2359, primo comma, del codice civile](#), nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa:[601]

a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell'[articolo 2359, primo comma, del codice civile](#), da soggetti residenti nel territorio dello Stato;

b) sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato.[592]

5-ter. Ai fini della verifica della sussistenza del controllo di cui al comma 5-bis, rileva la situazione esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini, per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti spettanti ai familiari di cui all'[articolo 5, comma 5](#). [592]

5-quater. Salvo prova contraria, si considerano residenti nel territorio dello Stato le società o enti il cui patrimonio sia investito in misura prevalente in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari, e siano controllati direttamente o indirettamente, per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, da soggetti residenti in Italia. Il controllo è individuato ai sensi dell'[articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile](#), anche per partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle società.[598]

5-quinquies. I redditi degli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia, diversi dagli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari, e di quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'[articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 25 novembre 1983, n. 649](#), e successive modificazioni, sono esenti dalle imposte sui redditi purché il fondo o il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale. Le ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo definitivo. Non si applicano le ritenute previste dai commi 2 e 3 dell'[articolo 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600](#) e successive modificazioni, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti e depositi bancari, e le ritenute previste dai commi 3-bis e 5 del medesimo articolo 26 e dall'[articolo 26-quinquies del predetto decreto nonché dall'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77](#), e successive modificazioni.[599]

Note:

[590] Articolo sostituito dall'[art. 1, comma 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344](#) a decorrere dai periodi di imposta che hanno inizio successivamente al 1° gennaio 2004.

[591] Per la disciplina applicabile fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2003 vedi l'[art. 87, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917](#) [Testo ante riforma 2004].

[592]Comma aggiunto dall'[art. 35, comma 13, D.L. 4 luglio 2006, n. 223](#) convertito, con modificazioni, dalla [L. 4 agosto 2006, n. 248](#), tale disposizione ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 4 luglio 2006.

[593]Lettera modificata dall'[art. 1, comma 74, lett. a\), n. 1\), L. 27 dicembre 2006, n. 296](#), a decorrere dal 1° gennaio 2007.

[594] Lettera modificata dall'art. 1, comma 74, lett. a), n. 2), L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

[595] Comma modificato dall'art. 1, comma 74, lett. b), L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

[596] Comma modificato dall'art. 1, comma 74, lett. c), L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e dall'art. 1, comma 83, lett. e), L. 24 dicembre 2007, n. 244; ai sensi di quanto disposto dal medesimo art. 1, comma 88, L. 244/2007, tale ultima disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto emanato ai sensi dell'[articolo 168-bis](#) del presente provvedimento; fino al periodo d'imposta precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007. Successivamente, il presente comma è stato modificato dall'[art. 96, comma 1, lett. b\), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1](#) convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 marzo 2012, n. 27](#). Infine, il presente comma è stato così sostituito dall'[art. 2, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209](#), a decorrere dal 29 dicembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 63, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 209/2023](#) tale disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 29 dicembre 2023, ai sensi di quanto previsto dall'[art. 7, comma 2, del citato D.Lgs. n. 209/2023](#).

[597] Lettera modificata dall'[art. 1, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 199](#), con i termini e le modalità di decorrenza stabiliti dall'[art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 199/2007](#)

[598] Comma inserito dall'[art. 82, comma 22, D.L. 25 giugno 2008, n. 112](#) convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2008, n. 133](#) e, successivamente, così modificato dall'[art. 12, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44](#)

[599] Comma aggiunto dall'[art. 2, comma 62, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225](#) convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 febbraio 2011, n. 10](#), a decorrere dal 1° luglio 2011, ai sensi di quanto disposto dal medesimo [art. 2, comma 69, D.L. 225/2010](#); sostituito dall'[art. 2, comma 15, lett. b\), D.L. 13 agosto 2011, n. 138](#) convertito, con modificazioni, dalla [L. 14 settembre 2011, n. 148](#), a decorrere dal 1° gennaio 2012, ai sensi di quanto disposto dal medesimo [art. 2, comma 24, D.L. n. 138/2011](#); sostituito dall'[art. 96, comma 1, lett. c\), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1](#) convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 marzo 2012, n. 27](#) e, successivamente, così modificato dall'[art. 12, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44](#)

[600] Lettera modificata dall'art. 1, comma 74, lett. a), n. 1), L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e, successivamente, così sostituita dall'[art. 96, comma 1, lett. a\), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1](#) convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 marzo 2012, n. 27](#).

[601] Alinea così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209](#) a decorrere dal 29 dicembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 63, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 209/2023](#) tale disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 29 dicembre 2023, ai sensi di quanto previsto dall'[art. 7, comma 2, del citato D.Lgs. n. 209/2023](#)

[602] Cfr. [art. 2325 del Codice civile](#), approvato con R.D. 16 marzo 1942, n. 262.

[603] Cfr. [art. 2452 del Codice civile](#), approvato con R.D. 16 marzo 1942, n. 262.

[604] Cfr. [art. 2462 del Codice civile](#), approvato con R.D. 16 marzo 1942, n. 262.

[605] Cfr. artt. da 2511 a 2514 del Codice civile, approvato con R.D. 16 marzo 1942, n. 262.

[606] Cfr. [art. 2546 del Codice civile](#), approvato con R.D. 16 marzo 1942, n. 262.

[607] Cfr. [art. 2699 del Codice civile](#), approvato con R.D. 16 marzo 1942, n. 262.

[608] Cfr. artt. 2702 e 2703 del Codice civile, approvato con R.D. 16 marzo 1942, n. 262.

[609] Vedi, anche, l'[art. 9, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542](#), l'[art. 1, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201](#) convertito, con modificazioni, dalla [L. 22 dicembre 2011, n. 214](#) il [D.M. 23 febbraio 2017](#), l'[art. 1, commi da 28 a 34, L. 30 dicembre 2018, n. 145](#) e l'[art. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34](#) convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 giugno 2019, n. 58](#)

[610] Vedi, anche, l'[art. 27, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600](#), come modificato dall'[art. 2, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344](#) e dall'[art. 1, comma 1003, lett. a\), L. 27 dicembre 2017, n. 205](#) i commi 20, 102 e 134 dell'[art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296](#), il comma 1 dell'[art. 4, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5](#) l'[art. 1, comma 140, L. 27 dicembre 2013, n. 147](#) l'[art. 1, comma 889, L. 28 dicembre 2015, n. 208](#), l'[art. 1, commi da 556 a 561, L. 11 dicembre 2016, n. 232](#) l'[art. 1, commi da 940 a 945, L. 30 dicembre 2018, n. 145](#), l'[art. 32-quater, comma 1, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124](#) convertito, con modificazioni, dalla [L. 19 dicembre 2019, n. 157](#), l'[art. 1, commi 696, 697, 698, 699, 700 e 701, L. 27 dicembre 2019, n. 160](#) e l'[art. 110, comma 1, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#)

[611] Vedi, anche, l'[art. 27, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600](#), come modificato dall'[art. 2, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344](#) e dall'[art. 1, comma 1003, lett. a\), L. 27 dicembre 2017, n. 205](#) il comma 368 dell'[art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266](#), i commi 102 e 134 dell'[art. 1, della citata legge n. 296 del 2006](#), l'[art. 1, comma 140, L. 27 dicembre 2013, n. 147](#) l'[art. 1, comma 889, L. 28 dicembre 2015, n. 208](#), l'[art. 1, commi da 556 a 561, L. 11 dicembre 2016, n. 232](#) l'[art. 1, commi da 940 a 945, L.](#)

30 dicembre 2018, n. 145, l'art. 32-quater, comma 1, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, l'art. 1, commi 696, 697, 698, 699, 700 e 701, L. 27 dicembre 2019, n. 160 e l'art. 110, comma 1, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126

[612]Vedi, anche, gli artt. 2 e 11, D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, l'art. 32-quater, comma 1, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 e l'art. 6, comma 9-bis, L. 28 gennaio 1994, n. 84 come modificato dall'art. 4-bis, comma 1, D.L. 16 giugno 2022, n. 68 convertito, con modificazioni, dalla L. 5 agosto 2022, n. 108.

[613]PER MEMORIA:

- Per la disciplina tributaria del GEIE, cfr. art. 11, comma 1, D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240

- Per le attività svolte da associazioni e federazioni di donatori volontari di sangue, cfr. art. 9, legge 21 ottobre 2005, n. 219.

- Per l'esercizio dell'opzione per il regime agevolato sui redditi derivanti dall'utilizzo o dalla concessione in uso di beni immateriali, cfr. art. 1, commi da 37 a 45, L. 23 dicembre 2014, n. 190

[614]PER MEMORIA:

- Per la disciplina tributaria dei confidi, cfr. art. 13, comma 45, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

[615]PER MEMORIA:

- Per il regime speciale dei distretti produttivi, cfr. art. 1, comma 368, lettera a), numero 3, legge 23 dicembre 2005, n. 266.

[616]PER MEMORIA:

- Per gli utili percepiti nell'esercizio di impresa dagli enti non commerciali, vedi l'art. 4, comma 1, lett. q), D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.

[617]PER MEMORIA:

- Per le condizioni per l'esercizio dell'opzione per il regime agevolato sui redditi derivanti dall'utilizzo o dalla concessione in uso di beni immateriali, cfr. art. 1, comma 38, L. 23 dicembre 2014, n. 190